



Disciplinare per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga.

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Disciplinare, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco.
2. Agli oneri di cui al presente Disciplinare si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente disciplinare vengono indennizzati i danni provocati dalle seguenti specie di fauna selvatica: orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*); lupo appenninico (*Canis lupus lupus*); aquila reale (*Aquila chrysaetos*); lince europea (*Linx linx*); gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*); faina (*Martes foina*); martora (*Martes martes*); volpe comune (*Vulpes vulpes*) e cinghiale (*Sus scrofa*).
2. Ai fini del seguente disciplinare vengono indennizzati i danni arrecati:
 - a. alle seguenti specie di animali domestici allevati: bovino domestico (*Bos taurus*); pecora domestica (*Ovis aries*); capra domestica (*Capra hircus*); cavallo domestico (*Equus caballus*); asino domestico (*Equus asinus domesticus*); gli ibridi ottenuti dagli incroci di cavalli ed asini (mulo e bardotto); coniglio domestico (*Oryctolagus cuniculus*); suino domestico (*Sus scrofa*); specie avicole appartenenti ai generi: *Anas*, *Anser*, *Cygnopsis*, *Numida*, *Meleagris*; ape domestica (*Apis mellifera*);
 - b. alle seguenti specie di animali selvatici allevati: cervo (*Cervus elaphus*); capriolo (*Capreolus capreolus*); daino (*Dama dama*); cinghiale (*Sus scrofa*); lepre (*Lepus europaeus*).
3. I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario; per la quantificazione degli indennizzi possono includere:
 - a. danni per animali uccisi: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali predati;
 - b. costi indiretti: i costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti;Dall'importo dei danni sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
4. Gli indennizzi sono concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti zootecnici di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori

interventi volti a modificare la natura di tali prodotti). Gli indennizzi sono concessi anche ai soggetti attivi nella produzione agricola primaria non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. L'indennizzo è determinato sulla base del documento che il soggetto danneggiato subisce a causa del danno ed in particolare:

- a. per i soggetti che svolgono l'attività di allevamento del bestiame con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. (ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.) viene riconosciuto un indennizzo fino al 100% del valore di riferimento dell'entità del danno accertato secondo le modalità specificate negli articoli che seguono;
 - b. per i soggetti che svolgono l'attività di allevamento del bestiame con la sola qualifica di Imprenditore Agricolo (I.A.), è riconosciuta, quale indennizzo del danno, una percentuale fino al 50% del valore dell'entità del danno accertato come al comma che precede;
5. L'indennizzo di cui al presente disciplinare e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi diretti ammissibili ed all'80% dei costi indiretti ammissibili. I costi ammissibili, devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'indennizzo di cui al presente disciplinare è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi diretti ammissibili ed dell'80% dei costi indiretti ammissibili.
 6. L'Ente Parco predispose un "Prontuario dei danni al patrimonio zootecnico del Parco" che tiene conto del pregio della razza e di altri fattori quali le modalità di conduzione dell'allevamento che rendono il prodotto di maggior valore sul mercato. Nel prontuario vengono definiti gli elenchi delle razze animali normalmente utilizzate per l'allevamento e l'importo degli indennizzi, basato sul reale valore di mercato degli animali. Tale prontuario viene periodicamente aggiornato ed approvato dall'Ente per tenere conto delle variazioni dei valori di mercato.
 7. Sono altresì riconosciuti ed indennizzati i danni subiti dai cani da lavoro (da guardiania e conduzione) utilizzati per la difesa del gregge che rimangano feriti o uccisi a seguito di un evento di predazione ascrivibile solo al lupo o all'orso. Non sono riconosciuti, per i cani, altri eventi imputabili ad altre specie selvatiche.
 8. Sono riconosciuti ed indennizzati i danni causati alle arnie ascrivibili esclusivamente all'orso e al cinghiale.
 9. Nel Prontuario, sono riconosciute e definite le compensazioni per i costi indiretti, ossia i rimborsi, relativi alle spese veterinarie documentate per le cure del bestiame (di cui al comma 3 punto b) del presente articolo) accertato come ferito a seguito di un evento di predazione. I costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti, sono proporzionati ai costi diretti e mai superiori al valore di mercato dell'animale ferito

ART. 3

CASI DI NON RICONOSCIMENTO TOTALE O PARZIALE DELL'INDENNIZZO E ANNULLAMENTO DEL SOPRALLUOGO

1. Sono escluse dagli indennizzi di cui al presente disciplinare:
 - a) le imprese in difficoltà come definite alla sezione 2.4 (definizioni), punto (35)15 degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1.7.2014. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà

finanziarie sono state causate dai danni oggetto di indennizzo ai sensi del presente disciplinare;

- b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
2. La mancata formalizzazione della denuncia di danno esposta verbalmente, costituisce motivo per l'annullamento del sopralluogo.
 3. Costituiscono motivi per il non riconoscimento del diritto di indennizzo:
 - a) assenza della carcassa dell'animale morto;
 - b) presenza di resti dell'animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso;
 - c) il pascolo e la gestione del bestiame, non effettuati nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigenti;
 - d) la mancata apposizione sulla carcassa o sull'animale ferito (nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente) dei metodi identificativi previsti dall'anagrafe nazionale di ciascuna specie oggetto della denuncia.

ART. 4

COMPITI DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

1. Al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione Forestali dipendenti, è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso con relativa istruttoria, quantificare il danno e trasmettere la documentazione alla Direzione dell'Ente per le procedure di indennizzo.
2. L'accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia da parte dell'interessato e comunque entro un periodo di tempo che consenta la rilevazione dei danni.
3. In fase di accertamento il danneggiato attesta l'avvenuto sopralluogo controfirmando ed eventualmente controdeducendo il verbale in cui vengono riportate tutte le notizie e le considerazioni utili alla determinazione della causa ed alla valutazione del danno.
4. Il verbale di accertamento e la relativa documentazione sono trasmessi all'Ente Parco entro 45 giorni dalla denuncia del danno.
5. La documentazione può contenere anche indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri.

ART. 5

DENUNCIA DEL DANNO

1. Il compito di ricevere le denunce per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico è affidato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione Forestali dipendenti.
2. La denuncia di presunta predazione a danno del patrimonio zootecnico, deve essere presentata nel più breve tempo possibile dal ritrovamento dei capi di bestiame morti o feriti e dall'accertamento di capi dispersi e deve:
 - a. essere effettuata in forma di autocertificazione, per iscritto o via fax o anche verbalmente e formalizzata al momento del sopralluogo e presentata dall'interessato presso il Comando Stazione Forestale competente territorialmente o, nel caso di irreperibilità dello stesso, al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il Parco, oppure all'Ente Parco;

-
-
- b. essere effettuata compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile presso il Comando Stazione Forestale competente territorialmente, presso il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente oppure presso l'Ente Parco;

ART. 6

ACCERTAMENTO DEL DANNO

1. Il compito di effettuare il sopralluogo e redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso è affidato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione Forestali dipendenti. Il personale del Corpo Forestale dello Stato potrà essere accompagnato al sopralluogo da personale dell'Ente. Nel caso si tratti di personale veterinario (dell'Ente o da questo all'uopo incaricato), il verbale di accertamento del danno elaborato dal personale del Corpo Forestale dello Stato sarà integrato da un'apposita perizia medico legale.
2. L'accertamento o l'esclusione di malattie infettive, le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse (DPR 320/1954 e s. m. i.; Reg. 1069/2009/CE) e l'attività di sorveglianza per le T.S.E. (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) così come previsto dalla normativa vigente, sono attività di esclusiva competenza del Veterinario Ufficiale della ASL/ASUR competente per territorio, che deve essere contattato dal proprietario degli animali.
3. L'accertamento del danno è subordinato esclusivamente alla possibilità di rinvenire, da parte del personale incaricato, segni sulla carcassa che permettano l'identificazione della causa di morte come predazione e l'individuazione del presunto predatore come fauna selvatica, in virtù dell'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più degli animali di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Non sono indennizzati i capi dispersi.
5. Al termine del sopralluogo viene consegnata al danneggiato, firmata dal personale accertante, copia del verbale di accertamento indicante l'effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato arrecato da fauna selvatica ovvero che non si sia trattato di un evento di predazione.
6. L'Ente Parco si riserva la facoltà di provvedere, con propri mezzi e personale, allo smaltimento delle carcasse del bestiame predato, fatta salva la possibilità di riuscire a raggiungere le suddette carcasse con apposito automezzo.

ART. 7

VALUTAZIONE DEL DANNO

1. La valutazione del danno con determinazione dell'indennizzo spettante, viene effettuata dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga o da personale dell'Ente o da un esperto all'uopo incaricato dallo stesso Ente, sulla base delle risultanze del sopralluogo e dei dati di riferimento indicati in "Prontuario".
2. L'Ente Parco può dotarsi, mediante apposite convenzioni o bandi, di un quantitativo definito di ovini e caprini, di diverse razze autoctone e differenti attitudini produttive, al fine di rimpiazzare i capi deceduti a seguito di un evento di predazione, per gli allevatori che ne facciano richiesta, in alternativa all'indennizzo monetario. In questo caso, ogni capo riconosciuto come indennizzabile potrà essere sostituito da un capo adulto in età produttiva e della stessa attitudine di quello deceduto, oppure, a scelta dell'allevatore, di attitudine differente ma avente lo stesso valore di mercato. La sostituzione potrà essere effettuata fino ad esaurimento del numero di soggetti di razze ovine e caprine disponibili, esauriti i quali, farà seguito il consueto indennizzo monetario.

ART. 8
LIQUIDAZIONI

1. L'Ente Parco, fatta salva la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, liquida l'indennizzo concesso all'avente diritto entro novanta giorni dall'accertamento dell'evento dannoso.

ART. 9
BUONE PRATICHE DI ALLEVAMENTO

1. Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici del Parco, le imprese di cui all'art. 2, comma 4 sono tenute a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 2, comma 1, secondo le modalità previste dall'Ente Parco in apposito Disciplinare che specifica le tipologie e le norme tecniche di attuazione di misure di prevenzione volte a limitare i danni alla zootecnia sul territorio del Parco.

ART. 10
TRASPARENZA

L'Ente Parco, ai fini della trasparenza, pubblica sul proprio sito internet:

1. il testo integrale del presente disciplinare;
2. i dati sulle denunce effettuate sul numero di capi interessati e sugli indennizzi erogati ad ogni allevatore;
3. la somma destinata anno per anno all'indennizzo;
4. i dati sulla fauna selvatica presente sul territorio del parco.